



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

**INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI
DELL'ART.7 -COMMA 6 - D. LGS. 165/01 E S.I.M.**

Dott. Francesco Badessi

Tra l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale Ricchi, Codice Fiscale n.02315520920, con Legale Rappresentante, il Direttore Generale, Dott. Antonio Garau e il Dott. Francesco Badessi, nato ad Arborea (OR) il 18/12/1947 residente [REDACTED], CF BDSFNC47T18A357R di seguito denominato Professionista

PREMESSO

Che con deliberazione n. 80 del 22 Gennaio 2014 l'AOB ha conferito al Professionista, Dott. Francesco Badessi, l'incarico di collaborazione libero professionale di Medico Specialista in Chirurgia Generale con qualificata esperienza in Chirurgia Robotica: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

AOB conferisce al Professionista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa.

Tale incarico non costituisce in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione

nonché senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltreché senza debito orario.

Il professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività con tempi/modi di svolgimento della prestazione coerenti con le esigenze dell'A OB, fino a due accessi settimanali.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile della AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

Il Professionista trimestralmente redige regolare relazione sulle attività espletate.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio il 01 febbraio 2014 e termine il giorno 31 gennaio 2015, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato. Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art.5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano



necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni libero professionali concordate viene pattuito un compenso lordo annuo di € 38.000/00 onnicomprensivo, da corrispondersi in mensilità posticipate.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9

Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.
Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Cagliari, 27.01.2014

IL Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

IL PROFESSIONISTA

Dott. Francesco Badessi

IL PROFESSIONISTA

Dott. Francesco Badessi